

Sui beni donati ridotta la tutela per gli eredi titolari della legittima

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 09 NOVEMBRE 2025 | Angelo Busani

Dopo quasi 84 anni di vigenza, dovrebbe cadere uno dei più tradizionali pilastri sui quali il Codice civile ha basato la tutela degli eredi legittimari (vale a dire il coniuge, l'unito civile e i discendenti del *de cuius*): il Ddl di semplificazione per il 2025, approvato dal Senato e ora passato al voto della Camera, dovrebbe abolire infatti la cosiddetta «azione di restituzione», che tanti grattacapi ha finora provocato a chi ha avuto a che fare con la vendita di beni (in particolare, immobili e quote di partecipazione al capitale di società) che in passato siano stati oggetto di una donazione.

Quota di legittima e tutela Il Codice civile riserva necessariamente (e, cioè, senza possibilità di eccezioni) a determinati strettissimi congiunti del *de cuius* (detti legittimari o eredi necessari, e cioè il coniuge, i discendenti e, in mancanza di questi ultimi, gli ascendenti,) una rilevante quota del suo patrimonio, la cosiddetta «legittima», che il *de cuius* durante la sua vita non può intaccare né effettuando donazioni né mediante la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano preteriti (e, cioè, dimenticati) o addirittura diseredati per effetto di disposizioni testamentarie che attribuiscono l'eredità ad altre persone.

Se, ad esempio, il defunto ha donato durante la sua vita beni che, al momento di apertura della successione, hanno un valore 140 e, alla sua morte, lascia un debito di valore 10 e un patrimonio ereditario di valore 280, la quota di legittima si deve calcolare effettuando la somma algebrica dei predetti valori, con il risultato di $140 - 10 + 280 = 410$. Se, in ipotesi, il *de cuius* lascia, alla sua morte, il coniuge e tre figli, la quota di legittima spettante al coniuge ha il valore di $410 : 4 = 102,5$, la quota di legittima spettante a ciascuno dei figli ha il valore di $(410 : 4) \times (2 : 3) = 76,67$ e la quota disponibile – e cioè il valore che il *de cuius* può donare o lasciare mediante testamento, senza restrizioni – ha il valore di $410 : 4 = 102,5$. Qualora dunque, osservando l'esempio appena fatto, il coniuge ottenga meno di 102,5 oppure ciascuno dei figli ottenga meno di 76,67, costoro possono agire in giudizio con la cosiddetta «azione di riduzione» per reclamare le loro spettanze. La riduzione deve, anzitutto, essere diretta (se esistono) verso le disposizioni testamentarie, al fine appunto di «ridurle», procedendo proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari. Se non è sufficiente la riduzione delle disposizioni testamentarie, bisogna passare alla riduzione delle donazioni, partendo dall'ultima in ordine di tempo e risalendo a quelle anteriori: e questo perché presuntivamente le donazioni più recenti hanno inciso sulla quota disponibile, mentre quelle più datate hanno intaccato la quota riservata.

L'azione di restituzione Se il legittimario che agisce in riduzione non trova sufficientemente capiente il patrimonio del donatario, al fine di soddisfare il suo diritto a conseguire la sua quota di legittima, e il donatario ha venduto o altrimenti alienato il bene ricevuto in donazione, al legittimario è attribuita la facoltà di agire (è questa la cosiddetta azione di restituzione) nei confronti della persona fisica o giuridica che sia attualmente proprietaria del bene già oggetto di donazione, al fine di farselo restituire o, in alternativa, di farsi pagare una somma di denaro di importo pari a quello occorrente per soddisfare la pretesa del legittimario di conseguire la propria quota di legittima. L'attuale proprietario del bene che è stato in passato oggetto di donazione subisce la riduzione anche se egli è completamente ignaro della stipula della donazione lesiva della legittima. Egli ha bensì rivalsa verso il donatario che ha alienato il bene donato, ma la sua speranza di recuperare qualcosa è praticamente azzerata se si considera che il presupposto dell'azione di restituzione è appunto che il legittimario abbia trovato incapiente il patrimonio del donatario alienante.

I problemi di circolazione Per tutte queste ragioni, un bene oggetto di donazione è stato finora considerato dal mercato come scarsamente commerciabile: chiunque lo acquisti subisce il rischio di vedersi coinvolto in una lite ereditaria tra soggetti del tutto estranei, anche a distanza di tantissimi anni dalla donazione. Sotto quest'ultimo profilo vi è peraltro da precisare che, con il DI 35/2005, convertito in legge 80/2005, è stata introdotta la limitazione, tuttora vigente, in base alla quale l'azione di restituzione non si rende esperibile una volta che siano trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari, tuttavia, è anche prescritto che se i legittimari del donante facciano opposizione al decorso di questo termine ventennale, si ha il risultato che l'azione di restituzione, in questo ultimo caso, può essere diretta verso donazioni stipulate anche diverse decine di anni prima rispetto al decesso del *de cuius* . ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONFRONTO	<p>Com'è</p> <p>L'erede legittimario che sia leso nella quota di legittima può innanzitutto impugnare il testamento (se esiste). Inoltre, può agire contro chi abbia ricevuto le donazioni lesive della legittima. In caso di incapacienza del donatario, può agire con l'azione di restituzione contro chi sia attualmente proprietario dei beni che il de cuius abbia donato in passato, anche se li abbia pagati e anche se sia completamente all'oscuro della donazione</p> <p>Come sarà</p> <p>L'azione di restituzione verrà abolita. Il legittimario che reclami la sua legittima potrà anzitutto impugnare il testamento (se esiste). Potrà inoltre rivolgersi ai donatari che abbiano ricevuto le donazioni lesive della legittima. Se costoro siano incapienti, il diritto del legittimario ad ottenere la quota di legittima rimarrà insoddisfatto perché non potrà rivolgersi a chi abbia acquistato dal donatario i beni che il de cuius gli ha donato</p>
-----------------	---